



- **prescrivibili non a carico del SSR** per i pazienti assistiti e non nella Regione Emilia-Romagna da parte di tutti i prescrittori del territorio regionale e nazionale (elencati a pag 8 - Scheda per la prescrizione - della DGR 1250/2016);
- prevede l'utilizzo di una *“Scheda informatizzata per la prescrizione e il follow-up di trattamenti a base di preparati vegetali di cannabis sativa”*, che assume valore di ricetta medica, disponibile sul portale del progetto SOLE (Sanità On Line)
  - per la **prescrizione** dei preparati di cannabis per tutti gli usi medici previsti dal Decreto Ministeriale 9 novembre 2015 da parte dei medici dipendenti, convenzionati con il SSR e libero professionisti che rilasciano prescrizioni a base di cannabis per i pazienti assistiti nella Regione Emilia-Romagna.
  - per il **monitoraggio** delle prescrizioni di cui al Decreto ministeriale e alla Legge regionale sopracitati. A tale proposito è stato definito che i competenti Uffici regionali, avvalendosi dei dati raccolti nella piattaforma SOLE, adempiano all'obbligo informativo sull'impiego clinico della cannabis nel territorio regionale verso il Ministero della Salute e l'ISS, in sostituzione delle Aziende USL;
- definisce il *“Percorso per la prescrizione, l'allestimento e la dispensazione dei preparati vegetali a base di cannabis sativa nella Regione Emilia-Romagna”* allo scopo di promuovere comportamenti omogenei nel territorio regionale.

L'atto regionale prevede che **dal mese di settembre 2016** sia possibile erogare, da parte della Farmacie convenzionate, preparazioni magistrali a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) qualora prescritte, da medici dipendenti o convenzionati con il SSR per gli usi medici posti a carico del SSR, tramite la piattaforma SOLE.

Tuttavia, nelle more del perfezionamento della procedura sulla piattaforma SOLE, **fino al 30 settembre p.v.**, le farmacie potranno erogare preparazioni magistrali a base di cannabis, a carico del SSR, nel rispetto dei vincoli sopra richiamati, anche se prescritte su ricetta rossa.

Si possono pertanto distinguere due tipologie di prescrizioni che andranno in ogni caso tariffate in conformità alle disposizioni del D.M. 18 agosto 1993 (Tariffa dei Medicinali):

- a) Prescrizione a carico del SSR (Scheda SOLE informatizzata completa di codice a barre e codice univoco, rilasciata da medici dipendenti o convenzionati SSR ad assistiti RER per le sole indicazioni rimborsate);
- b) Prescrizione non a carico del SSR (redatta su Scheda SOLE informatizzata completa di codice a barre e codice univoco non rispondente ai requisiti del punto precedente, o in alternativa, Scheda sole compilata manualmente o ricetta bianca).

#### **Prescrizione a carico del SSR.**

Le schede, ai fini della rimborsabilità, dovranno essere tariffate e riportare la data di spedizione e il timbro della farmacia. Si rammenta che la prescrizione non può eccedere i trenta giorni di terapia e ha validità di trenta giorni.

Le schede, numerate progressivamente in sequenza con le ricette rosse, dovranno essere rendicontate in DCR senza la necessità di creare una riga apposita. Non devono essere applicati gli sconti di legge sui medicinali, mentre va applicato, quando dovuto, il ticket regionale e inserito alla voce "importo ticket

DGR 1190/11”, a tal fine si ricorda che ogni preparazione è da considerare come una confezione. Si ritiene utile che tali prescrizioni magistrali, consegnate mensilmente in originale, vengano raggruppate separatamente.

**Prescrizione non a carico del SSR.**

In caso di prescrizioni informatizzate su Scheda SOLE che non possiedano i requisiti di concedibilità SSR la dispensazione sarà effettuata con oneri a carico del cittadino, copia delle ricette evase deve essere mensilmente trasmessa ai Servizi Farmaceutici Territoriali delle AUSL che cureranno l'inoltro al Ministero della Salute.

Nei limitati casi di prescrizione non informatizzata (non a carico del SSR; a carico SSR entro il termine del 30 settembre 2016), la ricetta redatta in conformità all'art. 5, c. 3, della L. 94/98 (Nella ricetta il medico dovrà trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato) è integrata, a fini statistici, con dati (anonimi) relativi a età, sesso, posologia in peso di cannabis ed esigenza di trattamento da riportare sulla scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati prevista dal decreto 9 novembre 2015. Pertanto, in tali casi di prescrizione non informatizzata le regole di monitoraggio descritte all'indirizzo web: <http://www.iss.it/farm/?lang=1&id=4256&tipo=2>, prevedono che, in attesa di ulteriori precisazioni ministeriali e dell'ISS, l'Asl o il medico prescrittore debbano trasmettere la scheda all'ISS attraverso la piattaforma web dell'ISS dedicata (in corso di implementazione) o, in alternativa, tramite fax al numero: 06-49904248.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Antonio Brambilla  
(f.to digitalmente)